

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1431)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, COLLESELLI, OLIVA, POZZAR, DALVIT, BERLANDA, MAZZOLI, CACCHIOLI, BURTULO, ZUGNO e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1973

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per operai dipendenti da aziende esercenti l'attività boschiva e dipendenti da segherie

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei problemi che sono spesso sottoposti all'attenzione di quanti si interessano dell'economia montana è quello della costante diminuzione di manodopera da adibire nelle operazioni di taglio del legname e di lavorazione nelle segherie. Tale manodopera è indispensabile se si vuole utilizzare convenientemente il patrimonio boschivo, che in molte zone, soprattutto dell'arco alpino, è di proprietà degli enti locali e costituisce un introito non trascurabile per i bilanci comunali.

Una delle cause di abbandono dell'attività da parte degli operai occupati nell'industria boschiva e nelle segherie è dovuta al fatto che essi, ai fini della sicurezza sociale, non possono fruire dei benefici della Cassa integrazione guadagni, che spettano sia ai dipendenti dell'industria dell'edilizia, come pure a tutti i lavoratori delle cave e lapidei in genere.

La legge 8 agosto 1972, n. 464 — modificando l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, numero 869 — ha in parte rimediato a tale esclusione per i soli dipendenti delle aziende

boschive e forestali, riconoscendo agli stessi la corresponsione dell'integrazione salariale prevista dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e precisamente 16 ore settimanali al 66 per cento della retribuzione lorda.

Il riconoscimento parziale per i dipendenti delle aziende boschive e l'esclusione per quelli occupati nelle segherie industriali ed artigiane dai benefici della Cassa integrazione guadagni rappresenta una incongruenza.

L'attività svolta dai predetti lavoratori, come pure quella delle aziende da cui dipendono, è tipicamente industriale. Essi, infatti, sono adibiti alla esecuzione delle opere necessarie per lo sfruttamento del patrimonio boschivo, come il taglio del legname e la sua successiva lavorazione nelle segherie.

Si tratta di una categoria di lavoratori che opera in condizioni particolarmente disagiate e, per i dipendenti di aziende boschive, quasi sempre in alta montagna, distanti dai centri abitati. Il lavoro da essi svolto è particolarmente pesante e mancante delle pur minime comodità.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un doveroso atto di giustizia, quindi, deve essere compiuto verso questi lavoratori soggetti a particolare sacrificio e duro lavoro, ai quali deve andare il nostro riconoscimento per l'opera svolta a difesa della montagna, per la migliore utilizzazione del bosco, che costituisce un valido presidio per chi abita in pianura, come è stato ampiamente constatato in occasione di calamità naturali.

Peraltro, in considerazione della peculiarità del lavoro e della difficoltà di esecuzione derivante dalle particolari condizioni ambientali in cui essi operano, è necessario estendere per i soli dipendenti delle aziende

boschive la durata dell'integrazione salariale ad un massimo di 120 giorni in luogo dei tre mesi previsti dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Questo perchè, come è risaputo, nelle zone di alta montagna — ove viene svolta l'attività delle industrie boschive — la durata dell'inverno e l'impossibilità di lavoro a seguito degli eventi metereologici si protrae oltre i tre mesi.

Si confida che il Senato voglia quindi accogliere la proposta che a favore di detti lavoratori si estendano le disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e le sue successive modificazioni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria boschiva, nonchè agli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane che esplicano l'attività della lavorazione del legname nelle segherie anche di imballaggi, sono estesi con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2.**

Per i soli dipendenti da aziende boschive, il periodo di integrazione salariale viene elevato ad un massimo di giorni 120.

Agli stessi operai delle sole aziende boschive che, per effetto di eventi meteorologici, siano costretti a sospendere il lavoro durante la normale stagione lavorativa, spetta la integrazione salariale per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ore e le 40 ore settimanali previste dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, non cumulabili con il periodo previsto dal primo comma del presente articolo.

**Art. 3.**

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

**Art. 4.**

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia, istituita a norma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, terrà una contabilità separata per le operazioni derivanti dalla applicazione della presente legge.

## Art. 5.

La misura del contributo di cui all'articolo 3 potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in modo da fare corrispondere il gettito dei contributi al costo complessivo delle prestazioni, risultante dalla contabilità di cui all'articolo 4.

Qualora le risultanze della contabilità di cui all'articolo 4 evidenzino un disavanzo, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura del contributo con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

## Art. 6.

Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla Commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.

## Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1973.